Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 3 giugno 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Avviso di rettifica (Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111). Pag. 3971

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.
Sostituzione del segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali . . . . Pag. 3971

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.
Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di lire 250 miliardi in applicazione dell'art. 2-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Pag. 3971

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1978.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Ingham (Australia) ed istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Townsville (Australia) . . . Pag. 3973

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.
Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi . . . . Pag. 3973

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1978.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli . . . . Pag. 3973

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria. Pag. 3974

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.
Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro per l'anno addestrativo 1977-78 . . . . Pag. 3974

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Como . . . . Pag. 3975

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì . . . . Pag. 3975

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone . . . . Pag. 3975

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania . . . . Pag. 3976

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro . . . . Pag. 3976

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti . . . . Pag. 3976

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo . . . . Pag. 3977

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna . . . . Pag. 3977

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano . . . . Pag. 3977

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia . . . . Pag. 3978

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi . . . . Pag. 3978

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta . . . . Pag. 3978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale . . . . . Pag. 3979

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Tolmezzo . . . . Pag. 3980

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Paularo . . . Pag. 3980

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cortile S. Martino . . . . Pag. 3980

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza . . . . . . Pag. 3980

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di storia dell'età dell'Illuminismo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova . Pag. 3980

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3981

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme Pag. 3982

Concorso a quarantotto posti di operaio specializzato ed a cinquanta posti di operaio qualificato . Pag. 3984

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di Santa Maria Capua Vetere Pag. 3988

Aumento, da quattro a sette, del numero dei posti del concorso, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili . . . Pag. 3990

Ministero della difesa: Concorso per l'ammissione di settantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito . . . . Pag. 3990

Ministero delle finanze: Aumento, da sette a dieci, del numero dei posti del concorso, per titoli, a posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione . . . . Pag. 3997

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte. Pag. 3997

Commissione giudicatrice di un concorso ad un posto di professore universitario di ruolo . . . . . . Pag. 3997

Regione Lombardia:

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia Pag. 3997

Stralcio di una condotta ostetrica dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia. Pag. 3998

Ospedale civile di Giaveno: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3998

Istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari « G. M. Lancisi » di Ancona: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3998

Ospedale « S. Carlo » di Potenza: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 3998

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica . . Pag. 3998

Spedali riuniti di Pistoia: Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia . . . . Pag. 3998

Ospedale « Presidente A. Segni » di Ozieri: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 3998

Ospedali riuniti di Parma: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione . . . . Pag. 3999

Ospedale « S. Maria Bianca » di Mirandola: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia. Pag. 3999

Ospedale civile « S. Croce » di Arpino: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . Pag. 3999

Ospedale « Calai » di Gualdo Tadino: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale. Pag. 3999

Ospedale « S. Giacomo d'Altopasso » di Licata: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3999

Istituti ospitalieri di Verona: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3999

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Urbino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3999

Ospedali « Card. Ascalesi » e « S. Gennaro » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4000

Ospedale civile « Immacolata Concezione » di Maniago: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 4000

Ospedale « S. Anna » di Como: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4000

Ospedale « N. Melli » di S. Pietro Vernotico: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente otorino. Pag. 4000

Ospedale civile « F.lli Borselli » di Bondeno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia. Pag. 4000

Ospedale civile di Adria: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale . . . . Pag. 4000

LEGGI E DECRETI

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111)

Nel secondo comma dell'art. 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1978, dove è scritto: «... legge 28 *luglio* 1942, n. *1141*, ...», leggasi: «... legge 28 *settembre* 1942, n. *1140*, ...».

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Sostituzione del segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, concernente le norme di attuazione della legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1960, con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1977, con il quale le funzioni di segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali sono state affidate al dott. Carmelo Terrana, dirigente superiore;

Considerato che, a seguito del conferimento di altri compiti al dott. Carmelo Terrana, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Le funzioni di segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, sono affidate al dott. Giuseppe Rizzo, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Carmelo Terrana, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1978
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 245

(4384)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di lire 250 miliardi in applicazione dell'art. 2-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, ed, in particolare, l'art. 2-*bis* il quale, al fine di assicurare l'estinzione dell'esposizione debitoria dei comuni nei confronti degli ospedali per assistenza ospedaliera ha autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni finanziarie fino a concorrenza dell'importo all'uopo necessario;

Visto il proprio decreto n. 164971/66-L-6 in data 6 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 201, con cui, in esecuzione della summenzionata autorizzazione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 250.000.000.000;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 6 agosto 1977, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 164971/66-L-6 in data 6 agosto 1977, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1978, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% sul quale vanno

accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1, denominato «Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Art. 2-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386».

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario «pagato» e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposta di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi e da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia. Detto compenso sarà corrisposto alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 37.500.000 pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi e ricevute provvisorie da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 18.750.000.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4428 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 267

(4135)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1978.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Ingham (Australia) ed istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Townsville (Australia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1951, con il quale veniva istituita in Ingham (Australia) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Brisbane (Australia);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Ingham (Australia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Townsville (Australia) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di Italia in Brisbane (Australia).

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1978
Registro n. 449 Esteri, foglio n. 292

(3992)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975 concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980;

Considerato che il perito agrario Alfonso Colli, componente del predetto comitato quale esperto in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, in rappresentanza delle organizzazioni cooperative di produzione, ha rassegnato, con lettera in data 1° marzo 1978, le proprie dimissioni;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e provvedere alla sostituzione del perito agrario Colli con altro membro designato dall'organizzazione di categoria interessata;

Vista la designazione della detta organizzazione in data 1° marzo 1978;

Decreta:

Il dott. Renzo Sabbatini è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il restante periodo del quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980, in sostituzione del perito agrario Alfonso Colli quale esperto in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, in rappresentanza delle organizzazioni cooperative di produzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1977
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 177

(4168)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto lo statuto dell'ente autonomo Mostra triennale delle terre italiane d'Oltremare, con sede in Napoli, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'ente suddetto in ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana, in materia di vigilanza sull'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, in data 26 giugno 1977, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne l'ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 29 ottobre 1975, con il quale è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Vista la lettera in data 10 marzo 1978, con la quale il Banco di Napoli, nel comunicare che il dott. avv. Riccardo Capobianco, quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione nell'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ha rassegnato le dimissioni dalla carica, designa in sostituzione del medesimo il dott. Pasquale Acampora;

Decreta:

Il dott. Pasquale Acampora è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo con sede a Napoli, in rappresentanza del Banco di Napoli, in sostituzione dell'avv. Riccardo Capobianco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1978

Il Ministro: BISAGLIA

(3980)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Considerato che il dott. Salvatore De Vivo, capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria, nominato con decreto ministeriale 19 luglio 1977 componente di detto comitato quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato destinato ad altro incarico;

Considerato che il dott. Antonio Beccaria, dirigente superiore, ha assunto la reggenza dell'ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Salvatore De Vivo;

Decreta:

Il dott. Antonio Beccaria, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Salvatore De Vivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro per l'anno addestrativo 1977-78.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 179, capoverso, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede la possibilità per gli invalidi del lavoro con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti di frequentare corsi di addestramento, qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale;

Visto il piano organico dei corsi di addestramento riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi, di cui al secondo comma dell'art. 179 innanzi citato;

Visto l'art. 181, primo comma, del testo unico suddetto che per i compiti di cui all'art. 179 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, istituisce un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto, altresì, il secondo comma del predetto art. 181, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro;

Tenuto conto che il piano organico dei corsi di addestramento per l'esercizio 1977-78 richiede una spesa complessiva di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni);

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'articolo 179 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'esercizio 1977-78, nella cifra complessiva di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4571)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Como;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Como sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.153

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.917

qualificati . . . . » 15.227

specializzati . . . . » 16.464

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4455)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Forlì;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Forlì sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.467

Salariati fissi:

comuni . . . . L. —

qualificati . . . . » 15.836

specializzati . . . . » 17.755

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4462)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Frosinone;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Frosinone sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.556

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.720

qualificati . . . . » 13.881

specializzati . . . . » 14.962

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4463)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Catania;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Catania sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.107

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.132

qualificati . . . . » 14.375

specializzati . . . . » 15.535

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4452)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Catanzaro;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Catanzaro sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.760

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.456

qualificati . . . . » 13.637

specializzati . . . . » 14.739

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Chieti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Chieti sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.560

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.708

qualificati . . . . » 13.865

specializzati . . . . » 14.942

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4454)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bergamo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Bergamo sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.992

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.821

qualificati . . . . » 14.299

specializzati . . . . » 15.965

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bologna;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Bologna sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.351

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.732

qualificati . . . . » 17.426

specializzati . . . . » 19.310

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bolzano;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Bolzano sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.723

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.290

qualificati . . . . » 13.431

specializzati . . . . » 14.601

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4446)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Brescia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Brescia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.771

Salariati fissi:

comuni . . . . . . L. 13.471
qualificati . . . . » 14.472
specializzati . . . . » 15.777

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4447)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Brindisi;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Brindisi sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . . L. 15.494

Salariati fissi:

comuni L. 12.476
qualificati . . . . » 13.602
specializzati . . . » 14.650

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4448)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Caltanissetta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Caltanissetta sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.762

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.484
qualificati . . . . . » 13.690
specializzati . . . . . . » 14.812

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che il dott. Riccardo Palma si è distinto in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti, prima all'ufficio VI, che cura la promozione del lavoro dei detenuti e successivamente dirigendo l'ufficio VIII per l'edilizia penitenziaria;

Considerato, infatti, che il dott. Riccardo Palma si è sempre prodigato, con profonda convinzione ed eccezionale dispendio di energie, al miglioramento della condizione dei detenuti, presupposto questo indispensabile nel perseguimento dello scopo di reinserimento sociale degli stessi;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale alla memoria del dott. Riccardo Palma, magistrato di Corte di cassazione.

Roma, addì 8 marzo 1978

Il Ministro: BONIFACIO

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro alle persone sottoindicate:

Ancona dott. Gaetano, già procuratore della Repubblica di Teramo;

Aponte dott. Claudio, procuratore della Repubblica di Potenza;

De Sanctis dott. Francesco, procuratore della Repubblica di Napoli;

Fanuele dott. Biagio, procuratore della Repubblica di Lagonegro;

Grisolia dott. Lucio, procuratore della Repubblica di Genova;

Padoin dott. Francesco, procuratore della Repubblica di Firenze;

Pansini dott. Giovannalfonso, procuratore della Repubblica di Avezzano;

Recupero dott. Luigi, procuratore della Repubblica di Monza;

Rolfo dott. Ugo, procuratore della Repubblica di Viterbo;

Vinci dott. Girolamo, procuratore della Repubblica di Cassino;

Vital dott. Giorgio, già procuratore della Repubblica di Lucca.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro: BONIFACIO

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle persone sottoindicate:

Baglioni Roberto, direttore di sezione presso la procura di Piacenza;

Baingiu Ezio, direttore di sezione presso la procura di Cagliari;

Bellafiore dott. Angelo, segretario del consiglio di aiuto sociale di Trapani;

Bèrnardo Rinaldo, vice brigadiere di pubblica sicurezza, collaboratore del consiglio di patronato presso il tribunale di Roma;

Bochicchio dott. Mario, procuratore della Repubblica di Latina;

Bruni Alberto, direttore aggiunto di cancelleria presso la procura di Alba;

Calabrese dott. Mario, procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Genova;

Calì Michelangelo, direttore di cancelleria presso la procura di Agrigento;

Calì Salvatore, direttore di sezione presso la procura di Agrigento;

Campanile mons. prof. dott. Antonio, componente del consiglio di aiuto sociale di Trapani;

Capitelli Pietro, direttore aggiunto di cancelleria presso la procura di La Spezia;

Carginale dott. Luigi, procuratore della Repubblica di Pordenone;

Celestre Pietro, direttore aggiunto di cancelleria presso la procura di Modica;

Chirchirillo dott. Roberto, direttore di sezione presso la procura di Terni;

Codebò dott. Cesare, direttore di sezione presso la procura di Imperia;

De Felice dott. Marcello, procuratore della Repubblica di Novara;

Del Basso dott. Alberto, direttore di sezione presso la procura di Benevento;

Delogu Antonio, direttore aggiunto di cancelleria presso la procura di Nuoro;

De Maio dott. Ugo, medico chirurgo - Ascoli Piceno;

Di Iorio Vittorio, assistente volontario - Pescara;

Drigani dott. Mario, procuratore della Repubblica di Udine;

Fagiolino Persio, cancelliere capo presso la procura di Orvieto;

Farina Salvatore, segretario presso la procura di Patti;

Fazzioli dott. Edoardo, sostituto presso la procura di Frosinone;

Federico Luigi, segretario presso la procura di Frosinone;

Ferrante dott. Umberto, procuratore della Repubblica di Avellino;

Fortina rag. Giovanni, direttore di sezione presso la procura di Vercelli;

Gargano Concettina, assistente volontario - S. Angelo dei Lombardi;

Germanà-Pistone Giuseppe, collaboratore del consiglio di patronato di Catania;

Graziani Giuseppe, direttore di segreteria presso la procura di Rossano;

Ignesti dott. Aldo, procuratore della Repubblica di Saluzzo;

Leopardi rev. Cosimo, cappellano presso la casa circondariale di Bari;

Licata dott. Mario, direttore di sezione presso la procura di Caltanissetta;

Libassi Giuseppe, direttore superiore di cancelleria presso la procura di Sciacca;

Macrì dott. Cosmo, procuratore della Repubblica di Rieti;

Manzillo dott. Antonio, procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere;

Meogrossi Lino, direttore di sezione presso la procura di Avezzano;

Oricchio Carlo, direttore di sezione presso la procura di Sala Consilina;

Padovani rag. Dante, direttore aggiunto di cancelleria presso la procura di Taranto;

Palombo dott. ing. Antonio, ingegnere superiore del genio civile Reggio Calabria;

Patti dott.ssa Renata, funzionario di cancelleria presso la procura di Milano;

Pascoli dott. Bruno, procuratore della Repubblica di Gorizia;

Pergola Luisa, cancelliere presso la procura di Padova;

Pugliaro Celestino, segretario capo presso la procura di Savona;

Radisone Teresio, ex direttore di sezione presso la procura di Venezia;

Rapisarda ten. col. Nicolò, tenente colonnello dei carabinieri già comandante del gruppo dei carabinieri di Teramo;

Salutari dott. Filippo, procuratore della Repubblica di La Spezia;

Serafino Mario, direttore di sezione presso la procura di Voghera;

Sinibaldi dott. Armando, direttore di sezione presso la procura di Sulmona;

Siotto dott. Elio, già procuratore della Repubblica di Roma;

Sommella don Riccardo, cappellano presso le carceri di Salerno;

Sorrentino dott. Luigi, procuratore della Repubblica di Tolmezzo;

Tolve dott. Nicola, direttore di sezione presso la procura di Lucara;

Varango dott. Andrea, cancelliere capo presso la procura di Potenza;

Visonà Dario, direttore di sezione presso la procura di Vicenza;

Vivinetto Agostino, direttore di sezione presso la procura di Termini Imerese.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro: BONIFACIO

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte particolarmente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle persone sottoindicate:

Brajda dott. Nicolò, procuratore della Repubblica di S. Angelo dei Lombardi;

Cervelli Antonio, brigadiere degli agenti di custodia presso la procura di Roma;

D'Alife Amedeo, appuntato degli agenti di custodia presso la procura di Roma;

Farris-Casula Ignazia, coadiutrice dattilografa presso la procura della Repubblica di Cagliari;

Goldoni Edoardo, direttore di sezione presso la procura di Modena;

Grillone geom. Cesare, geometra capo del genio civile Reggio Calabria;

Magliocco Elio, agente di custodia presso la procura di Roma;

Mirabella Salvatore, coadiutore del consiglio di patronato presso la procura di Cagliari;

Zampa Aldo, direttore di sezione presso la procura di Ravenna.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(4239)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Tolmezzo

Con decreto 27 febbraio 1978, n. 207, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo fiume Tagliamento in comune di Tolmezzo (Udine) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 81, mappali vari per mq 170965; al foglio n. 82, mappali vari per mq 35510 e al foglio n. 84 mappali vari per mq 10625 e complessivamente di mq 217090 ed indicati nella rilevazione catastale in data 23 febbraio 1976 con allegate planimetrie in scala 1 : 2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e allegate planimetrie che hanno parte integrante del decreto stesso.

(4537)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Paularo

Con decreto 25 febbraio 1978, n. 163, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Turrica in località Saletti di Dierico del comune di Paularo (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38, mappale 250 della superficie di mq 585 ed indicato nella rilevazione catastale in data 28 luglio 1977 con allegata planimetria in scala 1:1000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4538)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cortile S. Martino

Con decreto 18 febbraio 1978, n. 3107, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di un terreno abbandonato del canale Naviglio in località Ugozzolo del comune di Cortile S. Martino (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33, mappale 283 della superficie di mq 1350 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 maggio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4539)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza

Con decreto 18 febbraio 1978, n. 2, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del fiume Basento in comune di Potenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 52, particella 554 della superficie di mq 832 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 febbraio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4540)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia dell'età dell'Illuminismo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di storia dell'età dell'Illuminismo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 31 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	866,45	866,45	866,60	866,45	866,50	866,40	866,55	866,45	866,45	866,45
Dollaro canadese	773,30	773,30	774 —	773,30	773,45	773,25	773,37	773,30	773,30	773,30
Franco svizzero	455,40	455,40	454,85	455,40	454,75	455,35	454,45	455,40	455,40	455,40
Corona danese	152,97	152,97	153,10	152,97	153,07	152,95	153,11	152,97	152,97	152,95
Corona norvegese	159,62	159,62	159,50	159,62	159,60	159,60	159,60	159,62	159,62	159,60
Corona svedese	186,32	186,32	186,30	186,32	186,28	186,30	186,26	186,32	186,32	186,30
Fiorino olandese	384,94	384,94	384,80	384,94	384,85	384,90	384,71	384,94	384,94	384,90
Franco belga	26,363	26,363	26,37	26,363	26,31	26,35	26,37	26,363	26,363	26,36
Franco francese	188,04	188,04	188 —	188,04	188 —	188,02	188,08	188,04	188,04	188 —
Lira sterlina	1579,15	1579,15	1579,50	1579,15	1578,68	1579,10	1578,80	1579,15	1579,15	1579,15
Marco germanico	412,45	412,45	412,30	412,45	412,22	412,40	412,18	412,45	412,45	412,45
Scellino austriaco	57,35	57,35	57,35	57,35	57,31	57,30	57,328	57,35	5 ,35	57,35
Escudo portoghese	19,04	19,04	19 —	19,04	19,04	19,02	19 —	19,04	19,04	19,04
Peseta spagnola	10,787	10,787	10,80	10,787	10,78	10,65	10,79	10,787	10,787	10,78
Yen giapponese	3,899	3,899	3,90	3,899	3,894	3,85	3,895	3,899	3,899	3,88

Media dei titoli del 31 maggio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,25
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,80
» 5 % (Ricostruzione)	97,825
» 5 % (Città di Trieste)	97,425
» 5 % (Beni esteri)	97,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,20
» 5,50 % » » 1968-83	83,60
» 5,50 % » » 1969-84	80,80
» 6 % » » 1970-85	80,85
» 6 % » » 1971-86	77,50
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,95
» 10 % » » 1977-92	89,825
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,70
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,55
» » » » 1-10-1979	101,05
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,85
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,375
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,85
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,05
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,80
» » » 10 % 1- 1-1981	94,40
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,675
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1978

Valuta	
Dollaro USA	866,50
Dollaro canadese	773,335
Franco svizzero	454,925
Corona danese	153,04
Corona norvegese	159,61
Corona svedese	186,29
Fiorino olandese	384,825
Franco belga	26,366
Franco francese	188,06
Lira sterlina	1578,975
Marco germanico	412,315
Scellino austriaco	57,339
Escudo portoghese	19,02
Peseta spagnola	10,788
Yen giapponese	3,897

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme.

La procura generale di Catanzaro con nota n. 3340 del 15 luglio 1977, ha comunicato che il precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1977, registrato il 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme.

Art 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono scritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1978
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 153

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3916)

Concorso a quarantotto posti di operaio specializzato ed a cinquanta posti di operaio qualificato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta le necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai specializzati e qualificati dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso nelle varie qualifiche professionali

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaio in prova di ruolo dello Stato, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per le qualifiche professionali ed il numero dei posti qui di seguito indicati:

1) concorso a tre posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di fabbro fucinatore e forgiatore « M », con sede di servizio nella casa circondariale maschile di Roma-Rebibbia, C.R. Civitavecchia e C.L. Castelfranco Emilia;

2) concorso a sei posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di fabbro fucinatore e forgiatore « OP », con sede di servizio nella C.C. maschile Roma-Rebibbia, C.C. Potenza, C.R. Pianosa, C.R. Asinara, C.R. Mamone, C.R. Roma;

3) concorso a quattordici posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di motorista « M » (motori diesel, da adibire alla conduzione dei gruppi elettrogeni; motori diesel, nelle centrali termoelettriche), con sede di servizio nella C.R. Pianosa (cinque posti), C.R. Gorgona (tre posti), C.R. Favignana (quattro posti), C.R. Asinara (un posto), C.C. Foggia (un posto);

4) concorso a sei posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di padrone marittimo per il traffico marinaio (di 2ª classe), con sede di servizio nella C.R. Asinara (due posti), C.R. Pianosa (due posti), C.R. Gorgona (un posto), C.R. Capraia (un posto);

5) concorso a cinque posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP « OP », con sede di servizio nella C.R. Pianosa (due posti), C.R. Gorgona (un posto), C.R. Capraia (un posto), C.R. Asinara (due posti);

6) concorso ad otto posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP « S », con sede di servizio nella C.C. maschile Roma-Rebibbia (due posti), C.R. Massa (un posto), O.P.G. Aversa (due posti), C.C. Messina (un posto), C.C. Melfi (un posto), C.C. Foggia (un posto);

7) concorso a cinque posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di tessitore « M » (in cotone), con sede di servizio nella C.R. di Augusta, C.R. Favignana, C.R. Porto Azzurro, C.R. Sulmona, C.R. Orvieto;

8) concorso ad un posto di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di tessitore « M » (in lana), con sede di servizio nella C.R. Massa;

9) concorso ad un posto di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di operaio chimico specializzato « S » (tintore), con sede di servizio nella C.R. Massa;

10) concorso ad un posto di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di tipografo compositore « S », con sede di servizio nella C.C. maschile Roma-Rebibbia;

11) concorso ad un posto di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di tipografo « S », con sede di servizio nella C.R. di Civitavecchia;

12) concorso ad un posto di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di radiomontatore « S » (radio-TV), con sede di servizio nella C.C. di Foggia;

13) concorso ad un posto di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di legatore di libri « S », con sede di servizio nella C.R. di Viterbo;

14) concorso a cinque posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di calzolaio « OP », con sede di servizio nella C.C. Pescara, C.R. Firenze, C.C. Roma-Regina Coeli, C.R. Soriano nel Cimino, C.C. Campobasso;

15) concorso a nove posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio « OP », con sede di servizio nella C.R. Asinara, C.C. Campobasso, C.R. Favignana, C.R. Volterra, C.R. Pianosa, C.R. Isili, C.C. Potenza, C.C. Trapani, C.R. Procida;

16) concorso ad otto posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di meccanico « OP » (motorista), con sede di servizio nella C.R. Asinara (due posti), C.R. Pianosa (un posto), C.L. Mamone (un posto), C.R. Is Arenas (un posto), C.R. Isili (un posto), C.R. Porto Azzurro (un posto), C.L. Lonate Pozzolo (un posto);

17) concorso a sette posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di sarto « OP », con sede di servizio nella C.R. Spoleto, C.R. Augusta, C.R. Alessandria, C.R. Favignana, C.R. Porto Azzurro, C.R. Sulmona, C.R. Volterra;

18) concorso a undici posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di elettricista: circuitista elettrico « OP », con sede di servizio nella C.R. Pianosa, C.R. Gorgona, C.R. Porto Azzurro, C.C. Palermo, C.R. Massa, Osp. Psich. Giud. Aversa, C.C. Foggia, C.L. Mamone, C.R. Isili, C.R. Is Arenas, C.R. Asinara;

19) concorso ad un posto di operaio qualificato con la qualifica professionale di cardatore « OP », con sede di servizio nella C.R. Massa;

20) concorso ad un posto di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di magliettaio « OP », con sede di servizio nella C.R. Porto Azzurro;

21) concorso a due posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di tipografo impressore « OP », con sede di servizio presso la C.C. maschile Roma-Rebibbia e C.C. Roma-Regina Coeli.

22) concorso ad un posto di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di idraulico « M », con sede di servizio presso il centro studi penitenziari, Roma.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda a quale concorso intendono essere ammessi.

Gli aspiranti al concorso a sei posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di padrone marittimo per il traffico marinaio, dovranno allegare alla domanda il titolo professionale convalidato al traffico di seconda classe, rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o copia autentica di esso.

Gli aspiranti al concorso a cinque posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP «OP», dovranno allegare alla domanda il titolo professionale marittimo di «meccanico navale di seconda classe per motonavi» o copia autentica di esso, od altro titolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni, abiliti il candidato alla conduzione dei motori e motrici di natanti sopra indicati.

Gli aspiranti al concorso ad otto posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP «S», dovranno allegare alla domanda la patente per conduttore di generatore di vapore di 1° o 2° grado, di cui alle vigenti disposizioni, oppure la patente di 2° grado generale o 2° grado (particolare *A* o *B*) rilasciata ai sensi delle precedenti disposizioni.

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di uno dei concorsi, di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuno dei concorsi cui aspirano ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altre qualifiche hanno avanzato istanza di partecipazione.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dello istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Coloro i quali siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda degli aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono; sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dello ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dello ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non sono ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o produrranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

2) gli aspiranti che risultano sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

I concorsi si svolgono mediante prova d'arte o esperimento pratico che consistono in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico è eseguita alla presenza della competente commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nella esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita da ciascuna commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte o esperimento pratico non s'intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 12/20.

Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, sarà nominata apposita commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletata la prova d'arte od esperimento pratico di ciascun concorso, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso dei titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. 2°, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre i candidati vincitori

I concorrenti di ciascun concorso, risultati vincitori del concorso stesso, devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo da L. 1.500, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 1.500, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 1.500;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 1.500 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti pubblici su carta da bollo da L. 1.500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (Marina), su carta bollata;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale; 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di publica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 11.
Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10 i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);
3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;
4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in bollo:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;
5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Gli operai delle varie qualifiche assunti ai sensi del precedente art. 10 sono nominati in prova per un periodo di sei mesi, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio specializzato o qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1978
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 81

ALLEGATO

Schema della domanda
(su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (giorno, mese ed anno), ... domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio di ruolo specializzato o qualificato in prova con la qualifica di . . . .

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipare anche agli altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . . posti con la qualifica di . . . .).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . nell'anno scolastico . . . presso . . . . ;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;
di essere di sana e robusta costituzione fisica;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara:

(secondo i casi): di aver prestato servizio militare di leva;
di essere attualmente in servizio militare presso . . .;
di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile;
di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . .;
di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data, ...

Firma . . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

(4581)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di Santa Maria Capua Vetere.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di Santa Maria Capua Vetere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1975, n. 245.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. Il Ministro: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1978
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 10

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di Santa Maria Capua Vetere indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . .
nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o inperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4285)

Aumento, da quattro a sette, del numero dei posti del concorso, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723, e la relativa tabella *B;*

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 7, 10, 18, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1978, col quale la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso a tre posti di segretario di archivi notarili, relativo all'anno 1976;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1977, con il quale venne indetto un concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili (posti vacanti negli anni 1974 e 1975);

Considerato che hanno presentato domanda di ammissione al predetto concorso quattrocentododici candidati;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili messi a concorso con il decreto 20 aprile 1977, sono aumentati da quattro a sette.

Roma, addì 25 febbraio 1978

p. *Il Ministro:* SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1978
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 317

(4597)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di settantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1978-79 un concorso per l'ammissione di settantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami, per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in servizio permanente effettivo.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

trentasette ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:

trentacinque per la facoltà di medicina e chirurgia così distribuiti:

ventinove al 1° anno della facoltà;

tre al 2° anno della facoltà;

tre al 3° anno della facoltà;

due al 1° anno della facoltà di farmacia;

quindici al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sedici al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito del servizio sanitario dell'Esercito i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base delle graduatorie di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi o per più anni di corso della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di cinque anni, per gli iscritti alla facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al 2° e 3° anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei o cinque anni.

E' facoltà del Ministro della difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (di sette o sei anni per gli iscritti rispettivamente al 2° o 3° anno di tale facoltà) e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alla facoltà di farmacia e di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottonenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1°, 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni: 1957, 1958, 1959, 1960 e 1961, se concorrenti al 1° anno; anche nell'anno 1956, se concorrenti al 2° anno; anche nell'anno 1955, se concorrenti al 3° anno, ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro della difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1978, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) abbiano superato, prima delle prove di esame, se concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti al successivo art. 11, ultimo comma;

g) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1978, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1978, o, per i concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami previsti dal successivo art. 11, ultimo comma;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nei giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonché i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente su programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, istologia ed embriologia generale;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

I concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali scientifiche di cui sopra, un certificato in carta bollata, rilasciato dall'istituto universitario di provenienza, comprovante l'avvenuto superamento — e le votazioni riportate — delle seguenti materie:

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, istologia ed embriologia generale;

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, istologia ed embriologia generale, anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia.

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula « A », alle ore 8,30 del giorno 8 settembre 1978.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta di identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, qualunque possano essere le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche, a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 13.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un maggior generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in s.p.e., uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in s.p.e. del servizio veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in s.p.e., membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1953 e successivi. Tale limite di età, per i concorrenti al 2° o 3° della facoltà di medicina e chirurgia è elevato rispettivamente di uno o due anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *g*), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel 1° e 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia, è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Saranno formate graduatorie di merito, distinte per forza armata e ruolo.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al 2° o al 3° anno dell'Accademia.

1) Le graduatorie di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinte per forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

2) I concorrenti al 2° o 3° anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nei primi due anni della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media, espressa in trentesimi, verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro della difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (questo atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in s.p.e. ed il tempo trascorso in Accademia o scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro della difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° anno di corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al secondo o terzo anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli insegnamenti fondamentali prescritti per tali anni dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo l'accertamento del profitto tratto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, conseguono, dopo un anno di corso, la qualifica di aspiranti ufficiali, con decorrenza rispettivamente dall'inizio del 3° o 4° anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo non intervenga — per non più di un anno — la proroga contemplata dal predetto articolo.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273 e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie d'insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'articolo 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al 1° anno dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al 2° anno — per l'iscrizione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia — una ferma di anni uno, allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo e dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al 3° corso dell'Accademia per l'iscrizione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro della difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per:

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle Accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando dagli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto od in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al comma primo del presente articolo (vedi precedente art. 18).

Art. 27.

L'importo degli assegni spettanti agli allievi e agli aspiranti ufficiali, nonché di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato, per metà, per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditato su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi ed aspiranti ufficiali.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente le quote di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, le spese di carattere straordinario, nonché, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi o la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento dalla ferma a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. L'allievo o chi esercita su di lui la potestà è obbligato a rimborsare le sole spese di mantenimento sostenute dall'amministrazione eccedenti l'aliquota dell'assegno giornaliero accantonata sul suo conto personale. I libri di testo universitari e quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1978-79 è stabilita in L. 96.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1978
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 107

ALLEGATO 1

Modello della domanda
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1)
. . . .
ROMA

Il sottoscritto (2) . . . . nato a . . . . il . . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1978-79 per l'ammissione in qualità di allievo al (3) . . . . anno del corso di (4) . . . . per la nomina ad ufficiale (5) . . . . in s.p.e.

La forza armata di assegnazione prescelta è (6) . . . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . oppure (per i concorrenti al 2° o 3° anno di corso di medicina e chirurgia) di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami fondamentali prescritti per il (7) . . . . della facoltà di medicina e chirurgia dall'art. 11 del bando;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . . od ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) . . . .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) . . . . . . con la qualifica di (10) . . . . .;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11) . . . .

Unisce i documenti (12) . . . .

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, ...

Firma leggibile del candidato
. . . . (13)

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne
. . . . (13)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - I Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il 1°, 2° o 3° anno di corso.

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o di veterinaria.

(5) Medico, farmacista o veterinario.

(6) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Indicare se per il primo anno o per i primi due anni.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(9) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, reggimento, ecc.

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(11) Scrivere « inglese » oppure « francese » oppure « tedesco » solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(12) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . la prescritta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(13) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI .

L'anno . . mese di . . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il signor) (1) . . . genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data, . . .

I dichiaranti (o il dichiarante)

. . .

Il sindaco

.

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

prescritto dall'art. 21, lettera n), del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (in carta bollata - possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . . domiciliato a . . via . . n. . . mi obbligo personalmente a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1978-79 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'Istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, ...

Firma

. . . . .

(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze

I. — FISICA

1) *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/*A*: l'elettricità e sua natura.

b) Sottotesi 1/*B*: maniera di porre in evidenza le cariche elettriche - Legge di Coulomb.

c) Sottotesi 1/*C*: la luce: differenti teorie sulla natura di essa, mezzi in cui può propagarsi.

2) *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/*A*: il magnetismo: magneti permanenti e non permanenti.

b) Sottotesi 2/*B*: rapporti tra campo elettrico e campo magnetico.

c) Sottotesi 2/*C*: il telefono. Il suono: sua natura e mezzi in cui si può propagare.

3) *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/*A*: la pila di Volta e l'elettrolisi.

b) Sottotesi 3/*B*: differenza di potenziale ed intensità della corrente. Effetti del passaggio di essa.

c) Sottotesi 3/*C*: velocità del suono dei vari mezzi: differenza tra altezza ed intensità di esso.

d) Sottotesi 3/*D*: luce bianca e luce colorata: colori dell'iride. Le lenti.

4) *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/*A*: la resistenza elettrica, legge di Ohm, effetto Joule.

b) Sottotesi 4/*B*: l'elettrocalamita ed il rocchetto di Ruhmkorff: applicazioni relative.

c) Sottotesi 4/*C*: raggi catodici, auodici ed X: classificazione e differenze.

d) Sottotesi 4/*D*: velocità della luce, relazione tra colore di essa e lunghezza d'onda.

5) *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/*A*: differenze tra corrente continua ed alternata. Generatori adeguati per l'una e per l'altra.

b) Sottotesi 5/*B*: timbro, eco, risonanza, interferenza dei suoni.

c) Sottotesi 5/*C*: riflessione e rifrazione della luce: condizioni necessarie perchè possa avvenire l'uno o l'altro fenomeno.

d) Sottotesi 5/*D*: la radioattività naturale e le sue manifestazioni.

II. — CHIMICA

1) *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/*A*: differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze.

b) Sottotesi 1/*B*: ipotesi e legge di Avogadro.

c) Sottotesi 1/*C*: metalli e non metalli.

d) Sottotesi 1/*D*: differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2) *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/*A*: legge delle proporzioni definite.

b) Sottotesi 2/*B*: legge di Boyle.

c) Sottotesi 2/*C*: atomi e molecole: peso atomico e numero atomico.

d) Sottotesi 2/*D*: composti del carbonio conosciuti.

3) *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/*A*: l'atomo e la sua struttura.

b) Sottotesi 3/*B*: isotopi e isobari. La valenza.

c) Sottotesi 3/*C*: gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione.

d) Sottotesi 3/*D*: composti dell'azoto.

4) *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/*A*: stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo).

b) Sottotesi 4/*B*: gli idrocarburi aromatici.

c) Sottotesi 4/*C*: esempi e concetti di isomeria.

d) Sottotesi 4/*D*: cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5) *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/*A*: classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali.

b) Sottotesi 5/*B*: gli zuccheri e i polisaccaridi.

III. — BIOLOGIA

1) *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/*A*: vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali.

b) Sottotesi 1/*B*: la circolazione nei mammiferi.

c) Sottotesi 1/*C*: alimenti dell'uomo e costituzione di essi.

2) *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/*A*: fanerogame e crittogame.

b) Sottotesi 2/*B*: protozoi e metazoi: differenze fondamentali, classificazione dei metazoi.

3) *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/*A*: la sintesi clorofilliana.

b) Sottotesi 3/*B*: la respirazione animale: meccanismi ed organi della medesima.

c) Sottotesi 3/*C*: la nutrizione degli animali e dei vegetali.

4) *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/*A*: storia della vita sulla terra ed evoluzione organica.

b) Sottotesi 4/*B*: lo scheletro dell'uomo e degli animali.

c) Sottotesi 4/*C*: gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.

5) *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/*A*: il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale.

b) Sottotesi 5/*B*: l'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

(4545)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da sette a dieci, del numero dei posti del concorso, per titoli, a posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1974, registro n. 67 Finanze, foglio n. 75, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a sette posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire un concorso, per titoli, a tre posti di operaio comune nel ruolo suddetto;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati tre posti per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto che per sopperire tempestivamente a tali esigenze, si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il richiamato decreto ministeriale 7 maggio 1974;

Decreta:

I posti di operaio comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione messi a concorso con decreto ministeriale 7 maggio 1974, di cui alle premesse, sono aumentati da sette a dieci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: SANTALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1978
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 356

(4598)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte.

Le prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976, registro n. 62 Istruzione, foglio n. 170, modificato con decreto ministeriale 2 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977, registro n. 148 Istruzione, foglio n. 2, avranno luogo i giorni 28, 29 e 30 giugno 1978, con inizio alle ore 9, presso la stazione astronomica di Latitudine, via Ospedale n. 72, Cagliari.

(4546)

Commissione giudicatrice di un concorso ad un posto di professore universitario di ruolo

In relazione al sorteggio effettuato in data 15 aprile 1978, la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 286 « Storia del commercio e della navigazione », risulta così confermata:

DISCIPLINA N. 286
Storia del commercio e della navigazione

De Rosa prof. Luigi, Istituto universitario navale di Napoli;
Mira prof. Giuseppe, Università « Pro Deo » di Roma;
Petino prof. Antonino, Università di Catania;
Izzo prof. Luigi, Università di Napoli;
Mori prof. Giorgio, Università di Firenze.

(4605)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 116/Sanità, prot. n. 13793 del 2 dicembre 1975, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1974 in provincia di Brescia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto è così composta:

Presidente:

Capretti dott. Paolo, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'ufficio medico provinciale di Brescia.

Membri:

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Besozzi dott.ssa Carla, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'assessorato regionale alla sanità;

Callegari prof. Gianfranco, ostetrico libero professionista;

Cipani prof. Fausto, ostetrico libero professionista;

Cancarini Teresa, ostetrica condotta di Nave (Brescia).

Segretario:

Marinelli rag. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'ufficio medico provinciale di Brescia.

La commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Brescia, addì 17 febbraio 1978

p. *Il presidente*: SEMERARO

(4181)

Stralcio di una condotta ostetrica dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 febbraio 1978, n. 39/78 San/BS, prot. n. 1642/76, la condotta ostetrica di Remedello (Brescia) già compresa fra quelle messe a concorso per la provincia di Brescia, perchè vacanti al 30 novembre 1974, con decreto 2 dicembre 1975, n. 116/Sanità, protocollo n. 13793, deve ritenersi non più messa a concorso.

(4182)

OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario del servizio di radiologia;

un posto di dirigente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

(1965/S)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1963/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di istologia ed anatomia patologica;

tre posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria o alla divisione del personale dell'ente in Potenza.

(1957/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1958/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1956/S)

OSPEDALE « PRESIDENTE A. SEGNI » DI OZIERI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ozieri (Sassari).

(1966/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1959/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(1960/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(1961/S)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(1962/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente di pronto soccorso, accettazione, astanteria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(1970/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presso il centro ospedaliero di Borgo Trento:

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di radioterapia.

Presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma:

un posto di aiuto dell'istituto di radiologia;

un posto di assistente della clinica psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1971/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(1991/S)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI » E « S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia;
cinque posti di aiuto di medicina;
due posti di aiuto e sei posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1967/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(1968/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale (divisione A).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(1969/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente otorino.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(1973/S)

OSPEDALE CIVILE « F.LLI BORSELLI » DI BONDENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 giugno 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(1974/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(1972/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100781520)